

REGOLAMENTO (CEE) N. 1544/87 DELLA COMMISSIONE**del 3 giugno 1987****recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3690/86 del Consiglio relativo alla soppressione delle formalità doganali, nel quadro della convenzione TIR, all'uscita da uno Stato membro, al varco di una frontiera comune a due Stati membri**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3690/86 del Consiglio, del 1° dicembre 1986, relativo alla soppressione delle formalità doganali, nel quadro della convenzione TIR, all'uscita da uno Stato membro, al varco di una frontiera comune a due Stati membri⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che occorre precisare le modalità secondo le quali l'ufficio di entrata procede all'espletamento delle formalità del carnet TIR per conto dell'ufficio di uscita, ne informa immediatamente quest'ultimo e gli comunica le eventuali irregolarità constatate;

considerando che occorre definire i metodi secondo i quali gli uffici doganali interessati collaborano al fine di applicare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3690/86 relative alla determinazione dello Stato membro nel quale si considera constatata un'eventuale irregolarità;

considerando che occorre tener conto della situazione specifica dei casi nei quali l'operazione TIR è sospesa durante una parte del percorso;

considerando che le disposizioni previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della circolazione delle merci,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3690/86, qui di seguito denominato « regolamento di base ».

Articolo 2

Quando, in conformità dell'articolo 2 del regolamento di base, il veicolo stradale, l'autotreno o il contenitore sono presentati con il carico ed il rispettivo carnet TIR alle autorità doganali dell'ufficio di entrata, queste procedono in primo luogo allo scarico del carnet TIR per conto dello Stato membro che la spedizione TIR ha appena lasciato.

A tal fine dette autorità appongono le indicazioni seguenti sul tagliando 2 (tagliando verde) corredato del certificato di presa in carico in quest'ultimo Stato membro:

A. Manifesto merci

- punto 24: indicazione del nome dell'ufficio di entrata
- punto 25: apporre una crocetta in caso di sigilli intatti
- punto 28: firma del funzionario competente e timbro dell'ufficio di entrata

B. Matrice

- punto 1: indicazione del nome dell'ufficio di entrata
- punto 2: apporre una crocetta in caso di sigilli intatti
- punto 4: da completare, se necessario
- punto 5: indicare « scaricato per conto di ... » (Stato membro che la spedizione TIR ha appena lasciato)
- punto 6: firma del funzionario competente e timbro dell'ufficio di entrata.

Articolo 3

Dopo l'espletamento delle formalità previste dall'articolo 2 l'ufficio di entrata stacca il tagliando 2 così completato dalla matrice n. 2 del carnet TIR. Esso procede successivamente all'espletamento delle formalità di presa in carico del carnet TIR che gli competono in qualità di ufficio di entrata.

Articolo 4

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, i tagliandi 2 completati e staccati dall'ufficio di entrata nel corso di una medesima giornata devono essere trasmessi in un termine ragionevole, che non vada oltre una settimana, al corrispondente ufficio di uscita.

L'ufficio di uscita assegna a tali tagliandi 2 la destinazione prestabilita attenendosi in proposito alle proprie disposizioni amministrative.

Articolo 5

1. Qualora l'ufficio di entrata constati un'irregolarità, quest'ultima deve sempre essere indicata nel tagliando 2.
2. A tal fine, l'ufficio di entrata procede nel modo seguente:

⁽¹⁾ GU n. L 341 del 4. 12. 1986, pag. 1.

- a) qualora l'irregolarità riguardi esclusivamente l'integrità dei sigilli o di altri marchi d'identificazione, l'ufficio di entrata non appone la crocetta nella casella 25 e completa, eventualmente, tale casella indicandovi i nuovi sigilli apposti;
- b) qualora si tratti di un'altra irregolarità, essa deve essere indicata nella casella 27 e, se lo spazio di detta casella risultasse insufficiente, si prosegue a tergo del tagliando 2.

L'indicazione di cui alla lettera b) deve attenersi, nei limiti del possibile, ad una delle formule seguenti:

- Diferencias : sobra :
 falta :
 clase de mercancías :
- Uoverensstemmelse : overtallig :
 manko :
 indhold :
- Unstimmigkeiten : Mehrmenge :
 Fehlmenge :
 Art der Waren :
- Διαφορές : Πλεόνασμα :
 Έλλειμμα :
 Περιγραφή εμπορευμάτων :
- Differences : excess :
 shortage :
 description of goods :
- Différences : excédent :
 manquant :
 nature des marchandises :
- Differenze : eccedenza :
 deficienza :
 natura delle merci :
- Verschillen : teveel :
 tekort :
 soort goederen :
- Diferenças : para mais :
 para menos :
 natureza das mercadorias :

3. Il tagliando 2, completato come previsto ai paragrafi 1 e 2 dev'essere consegnato al più tardi il giorno lavorativo successivo all'ufficio di uscita.

Articolo 6

Nel caso di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), l'ufficio di entrata non appone la crocetta nella casella 2 della matrice 2 corrispondente al tagliando 2 staccato ed

eventualmente completa la casella 4 di tale matrice con l'indicazione dei nuovi sigilli apposti.

Nel caso di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), l'ufficio di entrata indica le irregolarità constatate nella casella 5 della matrice.

Articolo 7

1. Ad eccezione del caso in cui l'irregolarità sia costituita da un'eccedenza, l'ufficio di entrata deve, eventualmente, indicare sul tagliando 2 se l'irregolarità constatata costituisce un'infrazione che può dar luogo al recupero dei dazi ed altre imposizioni, commessa in violazione delle leggi e dei regolamenti vigenti nel suo paese.

2. Qualora quest'ultima indicazione figuri nel tagliando 2 che gli è stato consegnato, l'ufficio di uscita deve esaminare se tale irregolarità costituisce altresì un'infrazione che può dar luogo al recupero dei dazi ed altre imposizioni, commessa in violazione delle leggi e dei regolamenti vigenti nel proprio paese.

3. Non appena esso è a conoscenza dei risultati di tale esame, l'ufficio di uscita deve comunicare senza indugio all'ufficio di entrata:

- se nel paese di uscita non è stata commessa alcuna infrazione ai sensi del paragrafo 2, oppure
- se nel paese di uscita è stata commessa un'infrazione ai sensi del paragrafo 2, nonché il seguito che le è stato o che le sarà dato.

Articolo 8

Le disposizioni degli articoli da 2 a 7 sono applicabili indipendentemente dal modo di trasporto utilizzato dalla spedizione TIR al momento in cui varca la frontiera interna, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2, terzo trattino del regolamento di base.

Tuttavia, tali disposizioni non sono applicabili qualora, in virtù dell'articolo 26, paragrafo 2 della convenzione TIR, l'operazione TIR sia sospesa durante un percorso effettuato con una procedura più semplice di transito doganale oppure quando non è necessario ricorrere ad un regime di transito doganale.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 1987.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente